

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**Oggetto: L. 112/2016 - Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare - Dopo di Noi. Indirizzi di programmazione regionale per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'art.3 del D.M. del 23.11.2016 e criteri di riparto delle risorse tra gli Ambiti Territoriali Sociali - D.M. 22.12.2023 Fondo nazionale annualità 2023.**

### LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Settore Contrasto al Disagio, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, intesa come disponibilità, nonché il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021 n.18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, della Dirigente del Settore Contrasto al Disagio;

CONSIDERATO il "Visto" della Dirigente della Direzione Politiche Sociali;

VISTA la proposta della Direttrice del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione.

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta".

### DELIBERA

1. di approvare gli indirizzi di programmazione regionale per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'art.3 del D.M. del 23.11.2016 per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare "Dopo di Noi" di cui alla L. 112/2016 e i criteri di riparto delle risorse tra gli Ambiti Territoriali Sociali - Fondo nazionale annualità 2023 di cui al D.M. 22.12.2023, riportati nell'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

2. di stabilire che l'onere derivante dal presente provvedimento pari complessivamente ad € 1.917.720,00 fa carico al capitolo 2120210285 del bilancio di previsione 2024/2026 annualità 2024, capitolo di spesa correlato in entrata al capitolo 1201010788 - accertamento n. 5036/2024, nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 1807 del 26.11.2024.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(*Francesco Maria Nocelli*)

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
(*Francesco Acquaroli*)

Documento informatico firmato digitalmente

## **DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

### *Normativa di riferimento*

- L. 104/1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
- L.R. 18/1996 e s.m.i. "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in situazione di disabilità".
- L. 162/1998 "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave".
- L. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".
- L. 112/2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare".
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23.11.2016.
- Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 38 del 16.03.20218 "L. 112/2016 - Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare - "Dopo di Noi" - Costituzione Gruppo Tecnico regionale".
- Legge 22 dicembre 2021, n. 227 "Delega al Governo in materia di disabilità".
- DGR n.1677 del 30.12.2021 "Articoli 4 comma 3 lettera c), 11 comma 2 lettera g) e 41, commi 1 e 2, L.R. n 18/2021. Conferimento degli incarichi di direzione dei Settori".
- Decreto n. 4/PSL del 28/01/2022 "L. R. 18/2021 – Art. 16, c. 1, lett. b), Art. 17, c. 1, lett. b), e DGR 28/2022 – Assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture dirigenziali afferenti al Dipartimento POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE".



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Decreto del Dirigente del Settore Contrasto al Disagio n. 69 del 20.06.2022 “L. 112/2016 - Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare - “Dopo di Noi” – Sostituzione componenti Gruppo Tecnico regionale”.
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22.12.2023 “Riparto, per l’annualità 2023, delle risorse del fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” Registrato dalla Corte dei Conti il 30 gennaio 2024, reg. n. 218.
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 473 del 28.12.2023 di impegno delle risorse a favore delle Regioni, registrato dal MEF–UCB\_LAV in data 24.01.2024 al n. 89.
- DGR n. 2071 del 28/12/2023 “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 2024 - 2026” approvata nella seduta dell’Assemblea legislativa regionale n. 139 del 22 dicembre 2023. Documento Tecnico di Accompagnamento del triennio 2024- 2026”.
- DGR n. 2072 del 28/12/2023 “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 2024 - 2026” approvata nella seduta dell’Assemblea legislativa regionale n. 139 del 22 dicembre 2023”. Bilancio finanziario gestionale del triennio 2024-2026”.
- L.R. 28 dicembre 2023, n. 25 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2024/2026 della Regione Marche (Legge di stabilità 2024).
- L.R. 28 dicembre 2023, n. 26 “Bilancio di previsione 2024/2026”.
- D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62 “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”.
- DGR n. 1612 del 28/10/2024 “Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs.118/2011– Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2024-2026 di entrate vincolate a scopi specifici e dei relativi impieghi – Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale”.
- DDS n. 112 del 02.11.2024 “Assegnazione statale relativa al Fondo di cui alla L. 112/2016 concernente: Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare - Dopo di Noi” - annualità 2023. Accertamento entrata per € 1.917.720,00 - Cap. entrata n. 1201010788 del bilancio 2024/2026, annualità 2024”.
- DGR n. 1807 del 26.11.2024 “Richiesta di parere alla Commissione assembleare competente e al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: “L. 112/2016 - Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare - Dopo di Noi. Indirizzi di programmazione regionale per l’attuazione degli interventi e dei servizi di cui all’art.3 del D.M. del 23.11.2016 e criteri di riparto delle risorse tra gli Ambiti Territoriali Sociali - D.M. 22.12.2023 Fondo nazionale 2023”.

### *Motivazione*

La Legge n. 112 del 22 giugno 2016 è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare (in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale), nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori.



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Si ritiene opportuno specificare che nel presente atto viene mantenuta la definizione “*disabile grave*”, ove ricorra, nelle more dell’effettiva applicazione del D.Lgs. n.62/2024.

Con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per le Disabilità del 22.12.2023 registrato dalla Corte dei Conti in data 30.01.2024, reg. n.218, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute, è stato disposto il riparto del Fondo del “Dopo di Noi” per l’annualità 2023 tra le regioni ed è stata assegnata alla Regione Marche la somma di € 1.917.720,00, successivamente impegnata con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 473 del 28/12/2023 registrato in data 24/01/2024 al n. 89, mentre per quanto riguarda le disposizioni attuative della suddetta Legge 112/2016 si rinvia al precedente D.M. 23.11.2016.

In ottemperanza a quanto indicato all’art. 3, comma 3 della Legge n.112/2016 e all’art. 6 del D.M. del 23.11.2016, nelle more dell’applicazione su tutto il territorio nazionale del D.Lgs n.62/2024 al termine della sperimentazione prevista nell’anno 2025 in 9 province, si ritiene opportuno andare in continuità con le modalità degli anni precedenti, per cui si approvano con la presente deliberazione gli indirizzi di programmazione regionale per l’attuazione degli interventi relativi al “Dopo di Noi” annualità 2023 nonché i criteri per il riparto delle risorse statali pari ad € 1.917.720,00 tra gli enti capofila degli ATS come indicati nell’allegato “A”, che verranno successivamente comunicati al Ministero.

Quindi, si propone di potenziare con il fondo nazionale dedicato al “Dopo di Noi” annualità 2023 le azioni di cui all’art.5, comma 4, lett. a), b) e d) del D.M. del 23.11.2016, dato che per la realizzazione dell’azione prevista all’art. 5, comma 4, lett. c) ci si può avvalere della sinergia con altre linee di azione e con altre linee di finanziamento regionali quali ad esempio la L.R. n.18/96, i “Servizi di Sollievo” e i progetti di “Vita Indipendente”.

In considerazione dei dati emersi dai monitoraggi, il Fondo nazionale per l’anno 2023 pari ad € 1.917.720,00 verrà così suddiviso fra le tre azioni:

- art. 5, comma 4 del D.M. del 23.11.2016, lett. a) - 50% delle risorse pari ad € 958.860,00;
- art. 5, comma 4 del D.M. del 23.11.2016, lett. b) - 40% delle risorse pari ad € 767.088,00;
- art. 5, comma 4 del D.M. del 23.11.2016, lett. d) - 10% delle risorse pari ad € 191.772,00.

Tali percentuali potrebbero subire delle oscillazioni minime a seconda delle scelte proprie del territorio fatte dai singoli ATS che si confronteranno con i destinatari degli interventi e le loro famiglie, le organizzazioni di rappresentanza ed altri eventuali attori da coinvolgere.

Le persone con disabilità possono accedere agli interventi previsti dalla Legge n. 112/2016 e successivo D.M. del 23.11.2016 previa valutazione multidimensionale effettuata dalle Unità Multidisciplinari per l’Età Adulta (UMEA) di cui agli artt. 9 e 11 della L.R. 18/96 e dai Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) operanti nell’ambito delle Unità Operative Sociali e Sanitarie (U.O.Se.S) ai sensi della DGR n. 110/2015, ai quali viene affidata la presa in carico. Nel caso in cui la presa in carico sia congiunta UMEA e DSM, la valutazione multidimensionale dovrà essere effettuata in collaborazione.



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

La valutazione multidimensionale, redatta secondo i principi della valutazione bio-psicosociale in coerenza con il sistema di classificazione ICF, è finalizzata alla stesura del progetto personalizzato, redatto ai sensi dell'art. 14 della legge 328/2000 che individua i bisogni della persona con disabilità grave prive di sostegno familiare nella sua globalità a partire dalle prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie, inclusi gli interventi e i servizi di cui all'art. 3 del D.M. del 23.11.2016.

Il progetto personalizzato viene redatto congiuntamente, per quanto di loro competenza, dall'assistente sociale del Comune di residenza della persona con disabilità e dall'UMEA/DSM sulla base della valutazione multidimensionale di cui sopra, al fine di delineare un percorso verso una maggiore autonomia in vista del venir meno del sostegno familiare o verso la deistituzionalizzazione nel caso di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare già inserite in strutture residenziali per un possibile inserimento in soluzioni alloggiative più coerenti con un ambiente di tipo familiare.

Il progetto personalizzato viene definito assicurando la più ampia partecipazione possibile della persona con disabilità grave, tenendo conto dei suoi desideri, aspettative e preferenze. Qualora la persona non sia nella condizione di esprimere la sua volontà, è sostenuta dai genitori, dal tutore, curatore o amministratore di sostegno o dal caregiver.

Il progetto personalizzato individua una figura di riferimento (case manager) che ne curi la realizzazione e il monitoraggio, attraverso il coordinamento e l'attività d'impulso verso i vari soggetti responsabili della realizzazione dello stesso, secondo quanto indicato dall'art. 2, comma 4 del D.M. del 23.11.2016.

Il progetto personalizzato contiene, inoltre, il budget di progetto che definisce quantitativamente e qualitativamente tutte le risorse professionali, umane, strumentali ed economiche che consentiranno alla persona con disabilità grave di condurre la propria vita al di fuori del nucleo familiare. Nel budget di progetto viene indicata anche l'eventuale compartecipazione alla spesa da parte dell'utenza.

Tali progetti personalizzati devono essere trasmessi dal Comune di residenza della persona con disabilità all'Ente capofila dell'ATS in modo da sottoporli al tavolo di concertazione.

Gli ATS, ai quali spetta il coordinamento e la gestione degli interventi sul "Dopo di Noi", sono tenuti a convocare periodicamente i tavoli di concertazione per valutare l'andamento delle azioni in atto e garantire così un monitoraggio costante della progettualità nel suo complesso attraverso l'analisi degli obiettivi raggiunti e delle criticità emerse, tenendo in considerazione le indicazioni delle UMEA e dei DSM riferite alle risultanze delle verifiche periodiche dei singoli progetti personalizzati.

Ai tavoli di concertazione vanno, inoltre, sottoposte le eventuali revisioni dei progetti personalizzati già in essere e gli eventuali progetti personalizzati dei nuovi richiedenti ai fini dell'adeguamento del Progetto di Ambito.



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

L'inserimento di eventuali nuovi utenti dovrà, quindi, essere valutato in sede di tavolo di concertazione tenendo conto del criterio della maggiore urgenza ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 4 del D.M. del 23.11.2016, ovvero delle limitazioni dell'autonomia della persona con disabilità, dei sostegni che può fornirgli la famiglia, della condizione abitativa ambientale e delle condizioni economiche sue e della famiglia. In ogni caso va garantita la priorità d'accesso:

- a) alle persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche, reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
- b) alle persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse in particolare all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
- c) alle persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molte lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all'art. 3, comma 4.

Il Progetto di Ambito da realizzarsi con il Fondo nazionale annualità 2023, che include uno o più Progetti comunitari, deve scaturire dal tavolo di concertazione e deve anzitutto garantire la continuità con quanto già avviato sul territorio con le risorse nazionali riferite alle annualità precedenti assegnate agli ATS e ove possibile potrà prevedere nuovi interventi o servizi, sempre nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto dei principi della coprogrammazione e coprogettazione.

I Progetti di Ambito a valere sul Fondo nazionale annualità 2023 dovranno essere trasmessi da parte di ciascun ATS alla Direzione Politiche Sociali – Settore Contrasto al Disagio unitamente alla rendicontazione relativa all'effettivo utilizzo del 70% del Fondo nazionale 2022, ai fini della loro approvazione.

Solo a seguito dell'approvazione del Progetto di Ambito 2023 e della rendicontazione relativa all'utilizzo dell'intero Fondo 2022 verrà erogato a ciascun ATS, in un'unica soluzione, il Fondo 2023.

In continuità con le annualità precedenti viene proposto di ripartire il Fondo nazionale annualità 2023 pari ad € 1.917.720,00 tra gli ATS utilizzando lo stesso criterio ministeriale per il riparto tra le Regioni ovvero la quota di popolazione compresa tra i 18 e i 64 anni al 01.01.2023 (dati ISTAT).

Con successivo Decreto della Dirigente del Settore Contrasto al Disagio verranno impegnate le suddette risorse a favore degli enti capofila degli ATS e approvate le modalità per la presentazione dei Progetti di Ambito e per il relativo trasferimento delle risorse nonché per la verifica circa l'utilizzo delle stesse.

Inoltre, il settore Contrasto al Disagio, con il supporto del Centro Regionale di Ricerca e Documentazione sulle Disabilità – CRRDD, proseguirà con azioni di monitoraggio sistematico al fine di raccogliere tutte le informazioni ritenute utili per la verifica





## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

sull'andamento della progettualità del "Dopo di Noi" e provvederà a restituire i dati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso la piattaforma SIOSS così come da disposizioni ministeriali.

Si fa presente che relativamente alla programmazione Fondo annualità 2023 non è stata prevista la destinazione di € 378.000,00 per il conseguimento degli obiettivi di servizio di cui all'art. 1, comma 2 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 dicembre 2023, pertanto l'intero importo assegnato alla Regione Marche verrà destinato con la presente deliberazione per gli interventi di cui alla L.112/2016.

Questa programmazione si integra con il finanziamento europeo concesso agli Ambiti Territoriali Sociali a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, nel rispetto del principio di complementarità e integrazione tra le risorse. Infatti ai sensi dell'art.9 "Addizionalità e finanziamento complementare" del Reg. (UE) 2021/241, è prevista la possibilità di cumulare all'interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo ("*principio di divieto di doppio finanziamento*"), affinché non vi sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte di altri programmi e strumenti dell'Unione.

La presente deliberazione è stata, inoltre, condivisa con il Gruppo Tecnico regionale sul "Dopo di Noi", costituito con DDS n. 38/SPO/2018 e modificato con DDS n. 69/CDI/2022, i cui componenti hanno comunicato in data 11 novembre 2024 di non aver rilievi da formulare in merito alla programmazione presentata.

Le risorse pari ad € 1.917.720,00, rese disponibili con DGR n.1612 del 28/10/2024, risultano coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. che verranno successivamente richieste a seguito del riparto. Inoltre, afferiscono al capitolo 2120210285 del bilancio di previsione 2024/2026 annualità 2024, nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 1807 del 26.11.2024, capitolo di spesa correlato in entrata in entrata al capitolo 1201010788 - accertamento n. 5036/2024.

Trattasi di obbligazione esigibile nell'anno 2024 in considerazione di quanto sopra indicato.

Con riferimento alla normativa sugli aiuti di stato, trattandosi di risorse pubbliche, si è proceduto con nota ID n. 17098745 del 17.06.2019, così come stabilito dalla lettera A (Allegato A) del Decreto del Dirigente della P.F. "Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate" n.12 del 26/07/2017, ad attivare la procedura di verifica dell'esistenza o meno di casi di aiuto di stato con la Segreteria Generale, in quanto competente in materia di aiuti di Stato e deputata a "dare supporto, sotto forma di pareri non vincolanti per la preparazione delle misure che hanno un impatto sulle risorse pubbliche a vantaggio di soggetti che esercitano attività economica". Con nota ID 17354151 del 09.07.2019 la



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Segreteria Generale comunicava che rispetto a tale intervento non emergono profili di aiuto di stato. Poiché l'intervento di cui al presente atto mantiene le medesime finalità, risulta permanere la condizione di cui sopra.

Con DGR n. 1807 del 26.11.2024 è stato richiesto parere alla Commissione Assembleare competente ed al Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) sullo schema di deliberazione concernente: "L. 112/2016 - Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare - Dopo di Noi. Indirizzi di programmazione regionale per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'art.3 del D.M. del 23.11.2016 e criteri di riparto delle risorse tra gli Ambiti Territoriali Sociali - D.M. 22.12.2023 Fondo nazionale 2023".

La competente Commissione consiliare ha espresso in data 11.12.2024 il proprio parere favorevole n. 220/2024, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Legge regionale n. 49/2013, in quanto trattasi di criteri di riparto di risorse statali.

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso in data 5.12.2024 il proprio parere favorevole n. 58/2024 ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera c), della Legge regionale n. 4/2007, in quanto trattasi di criteri di riparto delle risorse agli enti locali capofila degli Ambiti Territoriali Sociali.

In considerazione di quanto sopra esposto si chiede l'adozione del presente atto.

La sottoscritta, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

La responsabile del procedimento  
(*Maria Laura Bernacchia*)

Documento informatico firmato digitalmente

## **PARERE DELLA DIRIGENTE DEL SETTORE CONTRASTO AL DISAGIO**

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

La sottoscritta, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

La dirigente del Settore  
(*Claudia Paci*)

Documento informatico firmato digitalmente





## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

### VISTO DELLA DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

La sottoscritta, considerato il documento istruttorio e il parere reso dalla Dirigente del Settore Contrasto al Disagio, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della LR n. 18/2021, appone il proprio "Visto".

La dirigente della Direzione  
*(Maria Elena Tartari)*

Documento informatico firmato digitalmente

### PROPOSTA DELLA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

La sottoscritta propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

La direttrice del Dipartimento  
*(Roberta Maestri)*

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

### **ALLEGATO A)**

**Indirizzi di programmazione regionale per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'art.3 del D.M. del 23.11.2016 per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare "Dopo di Noi" di cui alla L. 112/2016 e criteri di riparto delle risorse tra gli Ambiti Territoriali Sociali - D.M. 22.12.2023 Fondo nazionale annualità 2023.**

#### **Premessa**

La Legge 112 del 22 giugno 2016 recante "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", cosiddetta "Dopo di noi", ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento specifiche tutele per le persone con disabilità grave quando viene meno il sostegno familiare.

L'obiettivo del provvedimento, che trova la propria ratio nell'attuazione di alcuni principi della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, è garantire la massima autonomia e indipendenza delle persone con disabilità, consentendo per esempio di continuare a vivere - anche quando i genitori non possono più occuparsi di loro - in contesti il più possibile simili alla casa familiare o avviando processi di deistituzionalizzazione.

In particolare la legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave (non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità), prive di sostegno familiare (in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale) nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori.

L'obiettivo è quello di dare una risposta alla preoccupazione dei genitori per il "dopo di loro", quando i propri figli dovranno affrontare la vita da soli, con la loro disabilità, senza nessuno che se ne prenda cura.

La legge pone in primo piano, quindi, il "progetto di vita individualizzato" della persona con disabilità ovvero il diritto all'autodeterminazione e libertà di scelta del come e con chi vivere in vista del venir meno del sostegno familiare. A tal fine vengono sostenuti con il Fondo dedicato al "Dopo di Noi" programmi e interventi innovativi di residenzialità come il *co-housing* o *gruppi-appartamento* che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa d'origine così da superare le situazioni attuali del "confinamento" in strutture di ricovero.

La realizzazione degli interventi previsti dalla L. 112/2016 è stata demandata alle Regioni che, in attuazione del D.M. del 23.11.2016, devono definire programmi di indirizzo annuali.

In ottemperanza a quanto indicato all'art. 3, comma 3 della Legge n.112/2016 e all'art. 6 del D.M. del 23.11.2016, nelle more dell'applicazione su tutto il territorio nazionale del D.Lgs n.62/2024 al termine della sperimentazione prevista nell'anno 2025 in 9 province, si ritiene opportuno con il Fondo 2023 andare in continuità con le modalità delle precedenti programmazioni.

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Sulla base dei monitoraggi effettuati dal Centro Regionale di Ricerca e Documentazione sulle Disabilità – CRRDD, circa l'attuazione degli interventi del “Dopo di Noi” sul territorio regionale, è possibile fare un bilancio positivo in considerazione del fatto che gli Ambiti Territoriali Sociali, con il supporto di tutti gli attori coinvolti, hanno avviato i propri progetti seppure con tempi e modalità differenti a seconda delle peculiarità del territorio nel rispetto dei principi della coprogrammazione e coprogettazione.

Sulla base dell'ultimo monitoraggio annuale, al 31.12.2023 risultano inserite in questa progettualità n.127 (54,33% maschi - 45,67% femmine), di questi circa il 28,35% hanno genitori che non sono più nella condizione di continuare a garantire il sostegno genitoriale mentre il 15,75% risultano essere privi di entrambi i genitori; i restanti beneficiari sono persone con disabilità grave in possesso di risorse economiche e/o con genitori ancora in grado di garantire il sostegno genitoriale per le quali è comunque emersa la necessità di esigenze abitative extra-familiari (48,82%) oppure inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni della casa familiare (3,94%). I beneficiari risultano perlopiù avere una disabilità intellettiva (74,02%) e disabilità fisico/motoria (9,45%) e mentale (11,02%); solo 2 sono le persone con una disabilità sensoriale e 5 quelle con disturbi dello spettro autistico. Quasi il 56% delle persone inserite nella progettualità hanno un'età compresa tra i 36 e i 55 anni.

Le soluzioni alloggiative, che complessivamente risultano essere n.33, hanno prevalentemente un unico modulo abitativo per massimo 5 ospiti e si trovano in zone residenziali, caratteristica importante per garantire una maggiore integrazione nel tessuto sociale cittadino.

Per quello che concerne invece la tipologia di intervento attivato per ciascuno di essi risulta che il 59% ha iniziato un percorso programmato di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero una sorta di “Durante noi” (all'art. 5, comma 4 del D.M. del 23.11.2016 - lett. a), mentre il 41% vive già in una soluzione alloggiativa con le caratteristiche di cui al D.M. del 23.11.2016 (art. 5, comma 4 del D.M. del 23.11.2016 - lett. b).

### **Quadro di contesto**

Nella Regione Marche gli interventi in materia di assistenza alle persone con disabilità vengono disciplinati dalla L.R. 18/96 “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in situazione di disabilità” e nel corso degli anni sono state approvate ulteriori leggi regionali specifiche in materia di disturbi dello spettro autistico (L.R. 25/2014) e Vita indipendente (L.R. 21/2018) che si integrano con i programmi ministeriali in quanto riguardano lo stesso target di beneficiari e presentano finalità coincidenti.

Inoltre, nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. 32/2014 “Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia” ed al fine di garantire il confronto con le autonomie locali e il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità, con DDS n.38/2018, modificato con DDS n.69/2022, è stato costituito il Gruppo Tecnico regionale in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare - “Dopo di Noi” di cui alla L. 112/2016, formato da: rappresentanti regionali dei settori sociale e sanità, coordinatori degli Ambiti

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Territoriali Sociali, componenti delle Unità Multidisciplinari dell'Età Evolutiva e dell'Età Adulta e rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità e delle famiglie. Il Gruppo Tecnico regionale supporta la Regione Marche nella programmazione regionale sul "Dopo di Noi" e garantisce un percorso di confronto con il territorio regionale mettendo anche a confronto le progettualità poste in essere dagli ATS, ai quali spetta il coordinamento e la gestione degli interventi sul "Dopo di Noi", sul territorio per valutarne le buone prassi o le criticità, nel rispetto dei principi della coprogrammazione e coprogettazione.

### **Beneficiari**

I beneficiari della progettualità sono le persone con disabilità grave la cui condizione non è determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori.

La definizione "*disabile grave*" viene mantenuta nel presente atto, ove ricorra, nelle more dell'effettiva applicazione del D.Lgs. n.62/2024.

L'accesso alla progettualità è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che, in esito alla valutazione multidimensionale, necessitino con maggiore urgenza degli interventi di cui alla presente delibera.

Fermo restando che gli interventi finanziati dal Fondo del "Dopo di Noi" sono rivolti alle persone la cui condizione di disabilità non sia determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, è assicurata continuità negli interventi e servizi erogati, indipendentemente dal raggiungimento di qualsivoglia limite di età e quindi anche superati i 65 anni.

La selezione dei beneficiari per l'accesso ai servizi viene valutata nei tavoli di concertazione convocati periodicamente dagli ATS, sulla base dell'esito della valutazione multidimensionale tenendo conto delle priorità di accesso e secondo il criterio della maggiore urgenza, così come stabilito dal Decreto Ministeriale del 26 novembre 2016.

### **Valutazione multidimensionale e Progetto personalizzato**

I beneficiari potranno accedere agli interventi previsti dalla Legge n. 112/2016 e successivo D.M. del 23.11.2016, nei limiti delle risorse, previa **valutazione multidimensionale** effettuata dalle Unità Multidisciplinari per l'Età Adulta (UMEA) di cui agli artt. 9 e 11 della L.R. 18/96 e dai Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) operanti nell'ambito delle Unità Operative Sociali e Sanitarie (U.O.Se.S) ai sensi della DGR n. 110/2015, ai quali viene affidata la presa in carico delle persone con disabilità, garantendo la presenza della componente clinica e sociale nell'ottica di una effettiva integrazione socio-sanitaria; nel caso in cui la presa in carico sia congiunta UMEA e DSM, la valutazione multidimensionale dovrà essere effettuata in collaborazione.

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

La valutazione multidimensionale, redatta secondo i principi della valutazione biopsicosociale in coerenza con il sistema di classificazione ICF (Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute), dovrà analizzare le diverse dimensioni della vita delle persone con disabilità, in particolare almeno le seguenti aree: a) cura della propria persona, inclusa la gestione di interventi terapeutici; b) mobilità; c) comunicazione e altre attività cognitive; d) attività strumentali e relazionali della vita quotidiana. Inoltre, la valutazione dovrà essere fatta, in prospettiva del miglioramento della qualità della vita, rispetto ai seguenti otto domini: 1) Benessere Fisico; 2) Benessere Materiale; 3) Benessere Emozionale; 4) Autodeterminazione; 5) Sviluppo Personale; 6) Relazioni Interpersonali; 7) Inclusione Sociale; 8) Diritti ed Empowerment.

È necessario che, in sede di valutazione multidimensionale, l'UMEA/DSM utilizzino strumenti adatti al sostegno alla persona nel processo decisionale nonché adottino strategie volte a facilitare la comprensione delle azioni proposte, in particolare nel caso di persone con disabilità intellettiva o del neuro sviluppo.

La valutazione multidimensionale è finalizzata alla stesura del **progetto personalizzato**, redatto ai sensi dell'art. 14 della legge 328/2000, che individua i bisogni della persona con disabilità grave nella sua globalità a partire dalle prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie, inclusi gli interventi e i servizi di cui all'art. 3 del D.M. del 23.11.2016.

Il progetto personalizzato viene redatto congiuntamente, per quanto di loro competenza, dall'assistente sociale del Comune di residenza della persona con disabilità e dall'UMEA/DSM sulla base della valutazione multidimensionale di cui sopra, al fine di delineare un percorso verso una maggiore autonomia in vista del venir meno del sostegno familiare o verso la deistituzionalizzazione nel caso di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare già inserite in strutture residenziali per un possibile inserimento in soluzioni alloggiative più coerenti con un ambiente di tipo familiare.

Il progetto personalizzato viene definito assicurando la più ampia partecipazione possibile della persona con disabilità, tenendo conto dei suoi desideri, aspettative e preferenze.

Qualora la persona con disabilità non sia nella condizione di esprimere la sua volontà, è sostenuta dai genitori, dal tutore, curatore o amministratore di sostegno o dal caregiver.

Il progetto personalizzato individua una figura di riferimento (*case manager*) che ne curi la realizzazione e il monitoraggio, attraverso il coordinamento e l'attività d'impulso verso i vari soggetti responsabili della realizzazione dello stesso, secondo quanto indicato dall'art. 2, comma 4 del D.M. del 23.11.2016.

Il progetto personalizzato contiene, inoltre, il **budget di progetto** che definisce quantitativamente e qualitativamente tutte le risorse professionali, umane, strumentali ed economiche che consentiranno alla persona di condurre la propria vita al di fuori del nucleo familiare. Nel budget di progetto viene indicata anche l'eventuale compartecipazione alla spesa da parte dell'utenza.

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Occorre, quindi, partire dalla ricognizione dei sostegni formali e informali che già ruotano attorno alla persona, valorizzare all'interno del progetto personalizzato i singoli apporti e risorse per poi integrare con le azioni proprie del "Dopo di Noi", coinvolgendo in questo percorso la famiglia e, ove possibile, le realtà associative locali.

Tali progetti personalizzati devono essere trasmessi dal Comune di residenza della persona con disabilità all'Ente capofila dell'ATS in modo da sottoporli al tavolo di concertazione.

L'assistente sociale del Comune di residenza e l'UMEA/DSM, ciascuno per le proprie competenze, definiscono congiuntamente le metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione dei singoli progetti personalizzati, sempre nell'ottica della soddisfazione del disabile e del miglioramento della qualità di vita.

Nel caso in cui la persona sia già stata valutata e disponga di un progetto per finalità diverse da quelle di cui alla presente delibera, la valutazione e la progettazione vengono integrate con gli interventi specifici del "Dopo di Noi".

### **Misure di intervento finanziate con il fondo della Legge 112/2016 - "Dopo di Noi"**

Al fine di dare continuità agli interventi già avviati sul territorio da parte degli Ambiti Territoriali Sociali si ritiene opportuno destinare il Fondo nazionale per l'anno 2023 alle misure di intervento di seguito indicate:

- **Art. 5, comma 4 del D.M. del 23.11.2016 - lett. a) Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3:** si intendono tutte quelle azioni propedeutiche al percorso di autonomia della persona con disabilità in vista del venir meno del sostegno genitoriale finalizzate all'accompagnamento verso l'uscita dal proprio nucleo familiare. Tale finalità può essere raggiunta sia attraverso le attività educative ovvero affiancando alla persona con disabilità un educatore che lo aiuti nella gestione delle attività quotidiane (fare la spesa o prendere un mezzo pubblico, l'uso del denaro, il disbrigo delle faccende domestiche nonché supporto nelle dinamiche relazionali in previsione dell'uscita dal nucleo familiare di origine) sia mediante soggiorni temporanei che permettano una graduale uscita dal nucleo familiare.

Nella Regione Marche alcune attività di affiancamento al disabile nel percorso verso l'autonomia di cui sopra vengono già attuate mediante la figura dell'educatore domiciliare finanziato con le risorse previste per gli interventi rivolti alle persone con disabilità, con il progetto "Servizi di Sollievo" rivolto alle persone con problemi di salute mentale e con gli assistenti personali previsti dal progetto "Vita Indipendente" regionale e ministeriale.

**Pertanto, vengono finanziati esclusivamente i soggiorni temporanei periodici e continuativi per gruppi di persone al fine di sperimentare una graduale uscita dal nucleo familiare attraverso la condivisione di spazi abitativi in vista del successivo passaggio definitivo ad un contesto abitativo diverso ovvero in gruppi-appartamento o soluzioni di co-housing.**



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

- **Art. 5, comma 4 del D.M. del 23.11.2016 - lett. b) Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4:** nello specifico si tratta di finanziare tutte le spese relative al personale, ai costi di gestione ed ai servizi necessari a supportare la domiciliarità per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, che condivideranno una soluzione alloggiativa messa a disposizione dalle famiglie, da enti pubblici o dal terzo settore. Per poter realizzare tale domiciliarità nel modo migliore occorre, inoltre, dare maggiore impulso ai servizi socio-sanitari e specialistici territoriali e considerarli in assoluta continuità con quanto previsto dagli interventi di cui alla L. 112/2016.
  
- **Art. 5, comma 4 del D.M. del 23.11.2016 - lett. d) Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4:** nello specifico si tratta di finanziare il pagamento degli oneri di acquisto, locazione, ristrutturazione e messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi che andranno ad ospitare le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità. Si tratta di reperire sul territorio regionale appartamenti che presentino caratteristiche di civile abitazione, inclusa l'abitazione di origine del disabile, o gruppi-appartamento o soluzioni di co-housing che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare. In linea con le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale, la Regione Marche intende finanziare con le risorse del Fondo soluzioni alloggiative dalle seguenti caratteristiche:
  - a) ospitalità per non più di 5 persone;
  - b) requisiti strutturali minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione fermo restando l'accessibilità e la mobilità interna nonché il rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi;
  - c) locali accessibili organizzati come spazi domestici prevedendo, nel rispetto della riservatezza, camere da letto preferibilmente singole, nonché adeguati spazi per la quotidianità ed il tempo libero arredati, ove possibile, con oggetti e mobili propri;
  - d) utilizzo, ove necessario, di nuove tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di Ambient Assisted Living;
  - e) strutture ubicate in zone residenziali o anche rurali esclusivamente all'interno di progetti di agricoltura sociale di cui alla legge 141/2015 e comunque in un contesto territoriale non isolato, aperte alla comunità di riferimento.

Possono essere promosse iniziative di riutilizzo di patrimoni pubblici o privati per le finalità di cui alla presente deliberazione, resi disponibili da enti locali, familiari o reti associative di familiari di persone con disabilità.

In considerazione del quadro di attuazione della progettualità sulla base dei dati emersi dai monitoraggi, il Fondo nazionale per l'anno 2023 pari ad € 1.917.720,00 verrà così suddiviso fra le tre azioni:

- art. 5, comma 4 del D.M. del 23.11.2016, lett. a) - 50% delle risorse pari ad € 958.860,00;
- art. 5, comma 4 del D.M. del 23.11.2016, lett. b) - 40% delle risorse pari ad € 767.088,00;
- art. 5, comma 4 del D.M. del 23.11.2016, lett. d) - 10% delle risorse pari ad € 191.772,00.

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Tali percentuali potrebbero subire delle oscillazioni minime a seconda delle scelte proprie del territorio fatte dai singoli ATS che si confronteranno con i destinatari degli interventi e le loro famiglie, le organizzazioni di rappresentanza ed altri eventuali attori da coinvolgere.

Per quanto concerne l'azione di cui all'art. 5, comma 4 - lett. c) del D.M. del 23.11.2016 *“Programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, di cui all'art. 3, comma 5, ed, in tal contesto, tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'art. 3, comma 6)”* ci si avvale della sinergia con altre linee di azione e con altre linee di finanziamento regionali quali ad esempio la L.R. n.18/96, i “Servizi di Sollievo” e i progetti di “Vita Indipendente”.

Tutti gli interventi finanziati con il fondo di cui alla presente deliberazione devono essere aggiuntivi e non sostitutivi dei servizi già esistenti e rispettare le finalità indicate all'art. 19 della Convenzione ONU, con particolare riguardo al comma 1, lett. a).

In merito alle spese per servizi socio-sanitari, sono ammissibili soltanto quelle di rilevanza sociale.

Gli interventi possono essere integrati con risorse regionali, di ambito o di soggetti terzi, sempre nel rispetto delle indicazioni operative e degli indirizzi indicati nel Decreto Ministeriale, in funzione delle finalità della legge 112/2016.

Questa programmazione, inoltre, si integra con il finanziamento europeo concesso agli Ambiti Territoriali Sociali a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, nel rispetto del principio di complementarità e integrazione tra le risorse. Infatti ai sensi dell'art.9 “Addizionalità e finanziamento complementare” del Reg. (UE) 2021/241, è prevista la possibilità di cumulare all'interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo (*“principio di divieto di doppio finanziamento”*, affinché non vi sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte di altri programmi e strumenti dell'Unione).

### **Ruolo degli Ambiti Territoriali Sociali - Progetto d'Ambito**

Gli ATS, ai quali spetta il coordinamento e la gestione degli interventi sul “Dopo di Noi”, sono tenuti a convocare periodicamente i tavoli di concertazione per valutare l'andamento delle azioni in atto e garantire così un monitoraggio costante della progettualità nel suo complesso attraverso l'analisi degli obiettivi raggiunti e delle criticità emerse, tenendo in considerazione le indicazioni delle UMEA e dei DSM riferite alle risultanze delle verifiche periodiche dei singoli progetti personalizzati.

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Ai tavoli di concertazione vanno, inoltre, sottoposte le eventuali revisioni dei progetti personalizzati già in essere e gli eventuali progetti personalizzati dei nuovi richiedenti ai fini dell'adeguamento del Progetto di Ambito.

L'inserimento di eventuali nuovi utenti dovrà essere valutato in sede di tavolo di concertazione tenendo conto del criterio della **maggiore urgenza** ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 4 del D.M. del 23.11.2016, ovvero delle limitazioni dell'autonomia della persona con disabilità, dei sostegni che può fornirgli la famiglia, della condizione abitativa ambientale e delle condizioni economiche sue e della famiglia. In ogni caso va garantita la **priorità d'accesso**:

- a) alle persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche, reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
- b) alle persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse in particolare all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
- c) alle persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molte lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all'art. 3, comma 4.

Il Progetto di Ambito da realizzarsi con il Fondo nazionale 2023, che include uno o più *Progetti comunitari*, deve scaturire dal tavolo di concertazione e deve anzitutto garantire la continuità con quanto già avviato sul territorio con le risorse nazionali riferite alle precedenti annualità, e ove possibile prevedere nuovi interventi o servizi, sempre nei limiti delle risorse disponibili.

I Progetti di Ambito a valere sul Fondo nazionale 2023 dovranno essere trasmessi alla Direzione Politiche Sociali – Settore Contrasto al Disagio da parte di ciascun ATS, ai fini dell'approvazione, a seguito dell'effettivo utilizzo del 70% del Fondo nazionale 2022 loro assegnato.

### **Criteri di riparto delle risorse e modalità di erogazione del Fondo**

In continuità con le annualità precedenti viene proposto di ripartire il Fondo nazionale 2023 pari ad € 1.917.720,00 tra gli ATS utilizzando lo stesso criterio ministeriale per il riparto tra le Regioni ovvero la quota di popolazione compresa tra i 18 e i 64 anni al 01.01.2023 (dati ISTAT).

Le suddette risorse verranno impegnate con successivo Decreto della Dirigente del Settore Contrasto al Disagio a favore degli enti capofila degli ATS e liquidate in un'unica soluzione secondo le loro richieste a seguito dell'approvazione della documentazione di spesa trasmessa a dimostrazione dell'intero utilizzo del Fondo nazionale 2022 e a condizione dell'avvenuta approvazione da parte del Settore Contrasto al Disagio del *Progetto di Ambito* 2023.

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

### **Monitoraggio**

Al fine di una verifica sull'andamento della progettualità del "Dopo di Noi" il Settore Contrasto al Disagio, con il supporto del Centro Regionale di Ricerca e Documentazione sulle Disabilità – CRRDD, proseguirà con azioni di monitoraggio sistematico e provvederà a restituire i dati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso la piattaforma SIOSS così come da disposizioni ministeriali.

Pertanto, gli ATS dovranno restituire le informazioni relative al monitoraggio:

- a) entro il 15 marzo di ogni anno con i dati riferiti all'anno solare precedente;
- b) in fase di trasmissione della rendicontazione finale con i dati riferiti al fondo stesso.

Le risultanze del monitoraggio saranno oggetto di analisi e studio da parte del CRRDD che provvederà a restituirle al territorio.

### **Modalità di presentazione dei Progetti di Ambito e verifica di utilizzo del Fondo nazionale.**

Con il medesimo Decreto della Dirigente del Settore Contrasto al Disagio con il quale verranno impegnate le suddette risorse a favore degli enti capofila degli ATS, verranno altresì approvate le modalità per la presentazione dei Progetti di Ambito e per la verifica circa l'utilizzo delle risorse.